



Percorso di formazione per operatori fiscali

Modulo 2

Familiari a carico



Sommario

Familiari a carico.....	2
Nozioni generali.....	2
Reddito di riferimento per essere considerato a carico.....	4
Detrazione per coniuge a carico	5
Detrazione per figli a carico	7
Ammontare della detrazione dei figli a carico.....	9
Ripartizione della detrazione per figli a carico	11
Ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli	13
Detrazione per altri familiari a carico	14
Domande da porre per appurare il carico fiscale	16

Familiari a carico

Nozioni generali

Ai contribuenti con familiari a carico spettano delle detrazioni che diminuiscono l'imposta dovuta. Si tratta delle **"detrazioni per carichi di famiglia"**. **Sono considerati fiscalmente a carico del contribuente**, i familiari che nell'anno d'imposta hanno posseduto redditi per un ammontare non superiore ad un determinato importo, al lordo degli oneri deducibili. Possono essere considerati a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il coniuge (o il partner nel caso di unioni civili) non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle;
- i nonni e le nonne.

Attenzione.

Per poter essere considerati a carico, i familiari devono essere in possesso del codice fiscale. Unica eccezione prevista è per i figli in affidato preadottivo.

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano in proporzione ai mesi per i quali il coniuge, il figlio o altro familiare, risulta fiscalmente a carico del contribuente.

Attenzione.

Il mese si considera per intero anche nel caso in cui il familiare sia a carico soltanto per un giorno. Ad esempio, il figlio nato il 30 settembre è a carico dei genitori dal mese di settembre al mese di dicembre, quindi per 4 mesi; il familiare che muore il 13 giugno è a carico del dichiarante da gennaio a giugno, quindi per 6 mesi.

Pertanto, possiamo dire che:

- in caso di variazione di una situazione preesistente, la variazione decorre dal mese successivo;
- viene considerato, invece, per intero, indipendentemente dal giorno, il mese in cui si verificano situazioni ex novo (esempio classico la nascita di un figlio).

Se nel corso dell'anno precedente, è cambiata la situazione di un familiare, nella compilazione del Modello bisognerà compilare un rigo per ogni situazione.

Ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, in genere, tali detrazioni sono riconosciute direttamente dal sostituto d'imposta, sulla base di una richiesta appositamente trasmessa all'inizio dell'anno al datore di lavoro o all'Ente pensionistico.

Se sono state attribuite dal sostituto d'imposta detrazioni non spettanti, il contribuente è tenuto a restituirle, presentando la dichiarazione dei redditi.

Anche se l'indicazione dei familiari a carico presente in CU è corretta, le detrazioni effettivamente spettanti potrebbero risultare diverse da quelle attribuite dal sostituto d'imposta: presentando la dichiarazione dei redditi le detrazioni saranno nuovamente ricalcolate tenendo conto del reddito complessivo dichiarato.

Attenzione.

Per riconoscere le detrazioni per i **familiari dei cittadini extracomunitari**, non già riconosciute dal sostituto d'imposta, è necessario che il contribuente sia in possesso di apposita documentazione che può essere, alternativamente, costituita da:

- documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'Apostille (cioè un timbro speciale apposto da un'autorità che certifica che un documento è una copia conforme dell'originale), per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

Un esempio di tale documentazione è riportata nel documento "Familiari estero".

Reddito di riferimento per essere considerato a carico

In genere si considera fiscalmente a carico il soggetto che nell'intero periodo d'imposta (cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno per il quale si presenta la dichiarazione) ha posseduto **un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 €, al lordo degli oneri deducibili.**

Attenzione.

Dal 1° gennaio 2019, per i **figli di età non superiore a ventiquattro anni**, il limite di reddito complessivo è elevato a **4.000 €**.

I redditi da prendere in considerazione sono quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo, ovvero i redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, i redditi derivanti dal possesso di terreni e fabbricati e così via. Il reddito complessivo comprende, quindi, anche il reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale.

Esempio

Se il familiare ha un reddito di lavoro dipendente di 2.600 €, ma è proprietario anche dell'abitazione principale che produce un reddito di 500 €, non potrà essere considerato a carico in quanto il suo reddito complessivo, al lordo dell'abitazione principale, risulta di 3.100 €.

A questi redditi è necessario aggiungere:

- ✓ il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- ✓ le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi internazionali, Rappresentanze diplomatiche, Consolari e Missioni, dalla Santa Sede e dagli Enti Centrali della Chiesa cattolica;
- ✓ la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo;
- ✓ il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- ✓ il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive.

Attenzione.

Ai fini della spettanza, rileva il valore annuo del reddito, indipendentemente dall'effettivo lasso temporale in cui tale reddito risulta maturato, quindi, anche se il familiare ha lavorato due mesi nel corso dell'anno, ma ha ottenuto un reddito di € 2.900, non potrà essere considerato a carico.

Detrazione per coniuge a carico

La detrazione per coniuge spetta, purché non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convive con il contribuente e non è residente in Italia. Unica condizione è che il reddito complessivo sia uguale o inferiore di 2.840,51 €.

In base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso."

L'art. 12 comma 1, lettera a) del Tuir prevede per il coniuge a carico una detrazione teorica variabile da zero a 800 €, secondo tre diverse modalità di determinazione della detrazione effettivamente spettante, corrispondenti a tre distinte fasce di reddito.

La misura della detrazione dipende, infatti, dal reddito complessivo, comprensivo del reddito dei fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca (riportato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale nel rigo 137 del Mod. 730-3), diminuito dal reddito derivante dall'abitazione principale e delle relative pertinenze.

In pratica, se prendiamo a riferimento il modello 730, il reddito di riferimento è dato da:

rigo 137 Mod. 730-3 – rigo 12 Mod. 730-3

La detrazione è di:

- a) € **800,00** se il reddito complessivo non supera € 15.000,00;
- b) € **690,00** se il reddito complessivo è superiore a € 15.000,00 ma non a € 40.000,00;
- c) € **690,00** se il reddito complessivo è superiore a € 40.000,00, ma non a € 80.000,00.

Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a € 29.000,00 e inferiore a € 35.200,00, la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da € 10 a € 30.

REDDITO DI RIFERIMENTO	IMPORTO DETRAZIONE
non superiore a 15.000	$800 - \frac{(110 \times \text{reddito di riferimento})}{15.000}$ ^{(1) (2)}
da € 15.001 a € 29.000	690
da € 29.000 a € 29.200	700
da € 29.201 a € 34.700	710
da € 34.701 a € 35.000	720
da € 35.001 a € 35.100	710
da € 35.101 a € 35.200	700
da € 35.201 a € 40.000	690
da € 40.001 a € 80.000	$690 \times \frac{(80.000 - \text{reddito di riferimento})}{40.000}$
oltre € 80.000	0
<p>(1) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 €.</p> <p>(2) Se il quoziente è uguale a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il quoziente si assume nelle prime 4 cifre decimali.</p>	

Attenzione.

La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi per i quali il coniuge è risultato a carico. **I mesi sono inferiori a 12** soltanto in caso di matrimonio, separazione, divorzio o decesso avvenuti nel corso dell'anno.

Esempio

Contribuente con reddito complessivo di € 42.000 con moglie a carico

La detrazione spettante è pari a € 603,75, arrotondata a € 604, che è il risultato del seguente calcolo:

$$690 \times \frac{(80.000 - 42.000)}{40.000}$$

Attenzione. Il **codice fiscale del coniuge** deve essere **sempre indicato anche se** lo stesso **non è a carico** del contribuente. Il codice fiscale del coniuge deve essere indicato anche se è deceduto nell'anno a cui si riferisce la dichiarazione.

Detrazione per figli a carico

Sono considerati fiscalmente a carico i figli, compresi gli adottivi, affidati o affiliati che hanno conseguito, nell'anno precedente, un reddito complessivo:

- ✓ per i figli di **età superiore a 24 anni uguale o inferiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili;**
- ✓ per i figli **di età inferiore o pari a 24 anni il limite si alza a €4.000, al lordo degli oneri deducibili.**

Attenzione. Ricordiamo che, in quanto esenti, sono esclusi dal calcolo del reddito complessivo:

- *le borse di studio, di dottorato, corsi di specializzazione universitari in medicina e chirurgia;*
- *le borse di studio erogate nell'ambito del programma "Socrates", nonché le somme aggiuntive erogate dall'Università per importi non superiori a € 7.746,85*
- *le borse di studio Erasmus plus;*
- *le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;*
- *gli assegni di ricerca di università, enti pubblici e istituzioni di ricerca;*
- *le pensioni di invalidità civile e per cause di servizio;*
- *le indennità di mobilità per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;*
- *le indennità di accompagnamento;*
- *l'assegno di maternità per la donna lavoratrice;*
- *le rendite INAIL.*

Ai fini dell'attribuzione della detrazione, i figli non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

L'**affido** e l'**affiliazione** si basano su un documento giuridico (provvedimento) con il quale un minore viene affidato a una persona che avrà il compito di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive, rispondendo dunque ai bisogni di cui questi necessita fino al raggiungimento della maggiore età.

Anche l'**adozione** si basa su un documento giuridico ma, a differenza di quanto avviene con l'affido e l'affiliazione, l'adottato diventa figlio per sempre, anche quando raggiunge la maggiore età.

Attenzione: La condizione di figlio a carico presuppone un **rapporto di parentela o di affiliazione con il soggetto che usufruisce della detrazione**. Nel caso di figlio a carico della madre, successivamente sposata con un soggetto diverso dal padre naturale del figlio, in assenza di un provvedimento di adozione, la detrazione spetta esclusivamente alla madre (**anche se questa non può fruirne per incapacienza dell'imposta**).

Ai fini della detrazione per figli a carico non assume alcuna rilevanza:

- ✓ *la convivenza con il dichiarante;*
- ✓ *la mancanza di residenza in Italia (ma è comunque necessario essere in possesso del codice fiscale italiano);*
- ✓ *l'età;*
- ✓ *che si dedichi allo studio, a tirocinio gratuito o sia disoccupato.*

Ai fini della misura della detrazione, ha invece rilevanza, il fatto che il figlio:

- ✓ *sia di età inferiore a tre anni;*
- ✓ *sia riconosciuto disabile, cioè portatore di handicap in base alla Legge n. 104 del 1992;*
- ✓ *ovvero che i figli siano più di tre.*

Attenzione: Nel quadro dei familiari a carico la disabilità, che consente di usufruire di una misura di detrazione maggiore, **è riconosciuta soltanto per i figli** ed è necessario che il contribuente sia in possesso del Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della **legge n. 104 del 1992** che attesti la condizione di handicap di cui all'art. 3, comma 1 della stessa legge.

I figli devono essere riportati nel quadro in base alla loro età, di conseguenza, il primo figlio è quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico.

Ammontare della detrazione dei figli a carico

L'art. 12 comma 1, lettera c) del Tuir prevede per ciascun figlio a carico una detrazione di € **950,00**.

Tale detrazione è sostituita da:

- € **1.220,00** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- € **1.350,00** per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- € **1.620,00** per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Se i figli a carico sono più di tre, le detrazioni per ciascun figlio, a partire dal primo, sono aumentate di € **200,00** e pertanto risultano pari a:

- € **1.150,00** per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
- € **1.420,00** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- € **1.550,00** per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- € **1.820,00** per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Se l'**altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali** e il **contribuente non è coniugato** o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, **per il primo figlio si ha diritto**, se più conveniente, **alla detrazione prevista per il coniuge a carico**, indicando la lettera C nel campo percentuale.

Attenzione: Le detrazioni sono alternative tra loro, pertanto, se per un figlio si verificano contemporaneamente più condizioni, sarà riconosciuta la detrazione più favorevole.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 95.000, diminuito del reddito complessivo, e € 95.000. In presenza di più figli, l'importo di € 95.000 è aumentato per tutti di € 15.000 per ogni figlio successivo al primo.

Ecco come effettuare il calcolo delle detrazioni in base al numero dei figli.

N. FIGLI	ETÀ FIGLI	IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO (DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE) (1) (2) (3)
1	età inferiore a 3 anni	$1220 \times \frac{(95.000 - \text{reddito complessivo})}{95.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$950 \times \frac{(95.000 - \text{reddito complessivo})}{95.000}$
2	età inferiore a 3 anni	$1220 \times \frac{(110.000 - \text{reddito complessivo})}{110.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$950 \times \frac{(110.000 - \text{reddito complessivo})}{110.000}$
3	età inferiore a 3 anni	$1220 \times \frac{(125.000 - \text{reddito complessivo})}{125.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$950 \times \frac{(125.000 - \text{reddito complessivo})}{125.000}$
4	età inferiore a 3 anni	$1.420 \times \frac{(140.000 - \text{reddito complessivo})}{140.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$1.150 \times \frac{(140.000 - \text{reddito complessivo})}{140.000}$
5	età inferiore a 3 anni	$1.420 \times \frac{(155.000 - \text{reddito complessivo})}{155.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$1.150 \times \frac{(155.000 - \text{reddito complessivo})}{155.000}$
Oltre 5		L'importo sopraindicato di 155.000 € è aumentato per tutti di 15.000 € per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.420 o 1.150 a seconda dell'età).

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Le detrazioni suddette (950, 1.220, 1.150 e 1.420) sono aumentate di un importo pari a 400 € per ogni **figlio con disabilità**.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

Esempio

Caio ha un solo figlio a carico per l'intero anno nella misura del 50% e lo stesso ha avuto una età inferiore ai tre anni per 8 mesi.

La detrazione teorica è pari a:

$$(1.220 \times 8/12 + 950 \times 4/12) \times 50/100 = (813,33 + 316,66) \times 50/100 = 565,00$$

Se Caio ha avuto un reddito pari a € 37.000, la detrazione spettante è di € 344,93, arrotondata a € 345. Il risultato è dato dal seguente calcolo:

$$\frac{(95.000 - 37.000)}{95.000} \times 565,00 = 0,6105 \times 565,00 = \mathbf{344,93}$$

Ripartizione della detrazione per figli a carico

Se i genitori sono coniugati, e non legalmente ed effettivamente separati, la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno.

Le detrazioni per figli fiscalmente a carico non possono essere ripartite liberamente tra i genitori, ma i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore **con reddito complessivo più elevato** per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

Attenzione: La detrazione per figli a carico deve essere considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori e, pertanto, l'eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato deve interessare necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori. Solo in presenza di figli che non abbiano i medesimi genitori, la detrazione può essere applicata in misura diversa.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario, oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno.

Attenzione:

- ⇒ Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato. È necessario che l'accordo abbia la forma scritta e riporti la firma di entrambi i genitori.
- ⇒ Se un genitore fruisce al **100% della detrazione** per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne, ma deve comunque **riportare il codice del figlio ed indicare i mesi a carico senza indicare, invece, alcuna percentuale**.

La detrazione spetta per intero (cioè al 100%) ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- *figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;*
- *figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.*

Esempio

Tizio, separato legalmente dalla moglie, ha due figli a carico, Mattia (2 anni) e Martina (5 anni). Il suo reddito complessivo è pari a € 50.000, mentre quello della moglie è di € 8.000. Decidono di comune accordo che sarà Tizio ad usufruire delle detrazioni per figli a carico poiché ha il reddito maggiore.

Per Mattia, di età inferiore ai 3 anni, la detrazione teorica è di € 1.220, mentre la detrazione effettivamente spettante è di € 665,51. Il risultato è dato dal seguente calcolo:

$$\frac{(110.000 - 50.000)}{110.000} \times 1.220 = 0,5455 \times 1.220 = \mathbf{665,51}$$

Per Martina, di età superiore ai 3 anni, la detrazione teorica è di € 950, mentre la detrazione effettivamente spettante è di € 518,23. Il risultato è dato dal seguente calcolo:

$$\frac{(110.000 - 50.000)}{110.000} \times 950 = 0,5455 \times 950 = \mathbf{518,23}$$

*La detrazione per i due figli a carico è quindi pari a € **1.183,74** (665,51 + 518,23), arrotondata a € 1.184.*

Ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli

L'art. 12 comma 1-bis del Tuir prevede che ai contribuenti con un numero di figli superiore a tre spetti un'ulteriore detrazione di € 1.200,00.

In generale, la detrazione per "famiglie numerose" deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e, a differenza di quanto avviene per le detrazioni ordinarie, non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione.

Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Attenzione. Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), l'ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se l'altro coniuge non è a suo carico.

La detrazione per "famiglie numerose" non spetta per ciascun figlio, ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro.

Attenzione. La detrazione spetta anche se l'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno, cioè nel prospetto dei familiari a carico per uno o più figli il numero dei mesi a carico è inferiore a 12, non essendo previsto il ragguaglio al periodo dell'anno.

Se l'ulteriore detrazione per figli a carico è superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l'importo pari alla quota dell'ulteriore detrazione che non ha trovato capienza, verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito. In buona sostanza, quindi, questo è uno dei pochi casi in cui il contribuente potrebbe ottenere un rimborso superiore alle eventuali ritenute subite.

Detrazione per altri familiari a carico

Rientrano tra gli altri familiari a carico tutti i soggetti indicati all'art. 433 del Codice Civile ovvero:

- ✓ il coniuge legalmente ed effettivamente separato, ma non divorziato;
- ✓ i discendenti dei figli (nipoti e bisnipoti);
- ✓ i genitori (compresi quelli adottivi);
- ✓ i generi e le nuore;
- ✓ il suocero e la suocera;
- ✓ i fratelli e le sorelle (anche unilaterali cioè con un solo genitore in comune);
- ✓ i nonni e le nonne.

Condizioni necessarie per poter considerare un altro familiare fiscalmente a carico del contribuente sono:

- aver conseguito un **reddito complessivo non superiore a € 2.840,51**, al lordo degli oneri deducibili;
- **convivere con il dichiarante o ricevere da quest'ultimo assegni alimentari non risultabili da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.**

Attenzione. La presenza di assegni alimentari deve essere documentata, ad esempio, attraverso copia dei bonifici o dei trasferimenti di denaro all'estero a favore di tali familiari.

L'art. 12 comma 1, lettera d) del Tuir prevede, in questo caso, una detrazione di € 750. La detrazione è solo teorica in quanto quella effettivamente spettante varia in funzione del reddito complessivo del contribuente e si ottiene con il seguente calcolo:

$$\frac{750 \times (80.000 - \text{reddito complessivo})}{80.000} \quad (1)$$

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto.

A differenza di quanto previsto per i figli, per gli altri familiari a carico non sono previsti particolari criteri di ripartizione, perciò può essere ripartita liberamente tra gli aventi diritto.

Esempio

Luigi è il genitore fiscalmente a carico dei due figli con i quali convive.

Il figlio A ha un reddito complessivo di € 32.000 e il figlio B un reddito complessivo di € 27.000.

La detrazione teorica di € 750 spetta per il 50% e cioè € 375.

Al figlio A spetta una detrazione di € **225**, che è il risultato del seguente calcolo:

$$375 \times \frac{(80.000 - 32.000)}{80.000}$$

Al figlio B spetta una detrazione di € **248,44**, che è il risultato del seguente calcolo:

$$375 \times \frac{(80.000 - 27.000)}{80.000}$$

Domande da porre per appurare il carico fiscale

Le detrazioni per familiari a carico non sono soggette al controllo del visto di conformità, ma gli operatori del CAF, che assistono i contribuenti nella compilazione della dichiarazione, devono porre le domande giuste al fine di compilare correttamente il quadro. Di seguito proponiamo alcuni esempi.

Se nel quadro dei familiari a carico della dichiarazione dell'anno precedente:

☐ **è indicato il coniuge a carico, chiederemo:**

Sua moglie (o suo marito) è ancora a suo carico? Ha lavorato, anche per solo pochi mesi? Ha ricevuto una CU? Se sì, me la può mostrare? È anche proprietaria/o dell'abitazione principale? Quest'anno deve presentare anche lei/lui la dichiarazione dei redditi perché, ad esempio, ha dato in locazione alcuni immobili di sua proprietà?

☐ **non è indicato il codice fiscale del coniuge, chiederemo:**

Nel corso dell'anno scorso non si è per caso sposata/o? Se sì, suo marito/moglie ha avuto un reddito superiore a € 2.840,51? Ha ricevuto una CU? Se sì, me la può mostrare? È anche proprietario/a dell'abitazione principale? Quest'anno deve presentare anche lui/lei la dichiarazione dei redditi perché, ad esempio, ha dato in locazione alcuni immobili di sua proprietà?

☐ **è indicato il figlio a carico, chiederemo:**

Suo figlio ha iniziato a lavorare? Ha ricevuto dei redditi superiori a € 2.840,51? Ha ricevuto una CU? Se sì, me la può mostrare?

☐ **è indicato il figlio a carico con la percentuale del 100%, chiederemo:**

Lei è coniugato, sua moglie (o suo marito) che reddito ha ricevuto? Presenta anche lei/lui la dichiarazione dei redditi? Avrei bisogno di capire quale sarà il suo reddito complessivo, quindi anche se non presenta la dichiarazione dei redditi, può mostrarmi la sua CU?

Lei è separato/divorziato. Ha avuto l'affidamento esclusivo del figlio? Mi fa vedere l'atto di separazione/divorzio? Ha concordato con sua moglie/marito che usufruirà al 100% della detrazione in quanto l'altro genitore ha un reddito che non gli consente di usufruire delle stesse? In questo caso l'accordo deve essere in forma scritta. Me lo può mostrare?

☐ **è indicato il figlio disabile ed è la prima volta che il contribuente si avvale del nostro servizio, chiederemo:**

Per ottenere la maggiorazione spettante per il figlio disabile è necessario essere in possesso del verbale della Commissione medica che lo riconosce portatore di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992. Me lo può mostrare?

❑ **è indicato un familiare a carico, chiederemo:**

Questo familiare convive con lei? Se sì, può rilasciarmi una autocertificazione in tal senso? Se no, ha versato assegni alimentari a questo familiare? Ha dei bonifici o altra documentazione che lo dimostri? Me li può mostrare? Ci sono altri familiari che convivono con voi che potrebbero godere di questa detrazione o che versano assegni alimentari a questo familiare?

Attenzione: le stesse domande possono essere poste se notate che nella CU è compilato il quadro DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO.

*Ricordate che **non potrete riconoscere a cittadini extracomunitari le detrazioni per familiari a carico** (coniuge, figli e altri familiari) **che non risiedono in Italia, se non già riconosciute dal sostituto d'imposta**. In alternativa potete acquisire per ogni familiare una **documentazione attestante lo status di familiare** che può essere alternativamente formata da:*

- *documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;*
- *documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti provenienti da paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;*
- *documentazione validamente formata dal paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel paese di origine.*